



13.11.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(106/2013)

Oggetto: Parere motivato della Camera dei deputati irlandese sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato della Camera dei deputati irlandese sulla proposta in oggetto.

Relazione della commissione mista Giustizia, Difesa e Uguaglianza sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534)

La Camera dei deputati irlandese:

- 1) prende atto della relazione approvata dalla commissione mista Giustizia, Difesa e Uguaglianza a norma dell'articolo 105 del regolamento della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534), trasmessa alla Camera dei deputati irlandese il 17 ottobre 2013 a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, lettera b), del regolamento;
- 2) vista la suddetta relazione e nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della sezione 7, paragrafo 3, dell'atto sull'Unione europea 2009, è del parere che la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534) non sia conforme al principio di sussidiarietà per le ragioni enunciate al paragrafo 5 della relazione e
- 3) osserva che, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, del regolamento, una copia della presente risoluzione, unitamente al parere motivato e alla relazione summenzionata, sarà trasmessa ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Relazione ai sensi dell'articolo 105 del regolamento della Camera dei deputati irlandese e dell'articolo 101 del regolamento del Senato irlandese sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534)

Introduzione

1 Il principio di sussidiarietà è definito all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, nei seguenti termini:

"In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione".

Anche l'articolo 5, paragrafo 3, attribuisce ai parlamenti nazionali la responsabilità specifica di garantire che le istituzioni dell'Unione applichino il principio in conformità del protocollo n. 2 sull'applicazione di principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. Il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE costituisce, in effetti, un esercizio di "efficacia comparata" che chiama in causa un criterio di "necessità" e uno di "maggiori benefici":

- i) *necessità* – L'azione dell'Unione è necessaria ai fini del conseguimento dell'obiettivo della proposta? L'obiettivo della proposta può essere realizzato, o realizzato in misura sufficiente, soltanto grazie a un'azione dell'Unione?
- ii) *maggiori benefici* – L'obiettivo sarebbe più efficacemente conseguito a livello di Unione, ossia l'azione dell'Unione apporterebbe maggiori benefici rispetto all'intervento a livello di Stati membri?

3. Per assistere i parlamenti nella valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà, l'articolo 5 del protocollo n. 2 stipula espressamente che:

"Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri..."

4. Per tale ragione, ogni nuovo progetto di atto legislativo

- deve essere supportato da una "scheda contenente elementi circostanziati" che consentano ai parlamenti nazionali di valutarne il rispetto del principio di sussidiarietà;
- deve chiaramente soddisfare i criteri di *necessità* e *maggiori benefici*;
- deve, conformemente al principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del TUE, dimostrare che l'Unione agisce *"esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti."*

Parere della commissione mista

5. La commissione mista Giustizia, Difesa e Uguaglianza ha esaminato in maniera specifica le disposizioni del trattato ed è del parere che la proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà. Le ragioni al riguardo sono riportate nei paragrafi in appresso.
 - a) Sebbene convenga sul fatto che un contrasto efficace a qualsiasi forma di frode, tra cui quelle ai danni degli interessi finanziari dell'UE, sia di vitale importanza, la commissione mista considera ciò nondimeno che il diritto penale sia eminentemente di competenza degli Stati membri. Pertanto, spetta principalmente alle autorità nazionali indagare e perseguire tutti i reati connessi alle frodi, tra cui quelli che ledono gli interessi finanziari dell'UE.
 - b) La commissione mista ritiene che la Commissione non abbia esaminato in maniera adeguata se sia possibile intervenire a tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione senza il ricorso a un organismo sovranazionale. La commissione mista ritiene che la Commissione non abbia preso adeguatamente in esame la possibilità di rafforzare i meccanismi già esistenti o alternativi, che potrebbero applicarsi a livello nazionale e di Unione, dando invece per certo che l'istituzione di un organismo sovranazionale preposto alle indagini e all'azione penale sia l'unico modo di affrontare il problema delle frodi ai danni del bilancio dell'Unione.
 - c) La commissione mista è del parere che occorra porre l'accento sul miglioramento dell'efficacia di una migliore cooperazione tra Eurojust, OLAF e gli Stati membri. Sebbene nella sua valutazione d'impatto sostenga che gli Stati membri non facciano abbastanza per contrastare le frodi ai danni dell'UE, la Commissione esecutiva non è stata in grado di dimostrare che gli Stati membri considerano le frodi ai danni degli interessi finanziari dell'Unione un reato meno grave di qualsiasi altro tipo di frode.

Raccomandazione della commissione mista

La commissione mista ha approvato la presente relazione ai sensi dell'articolo 105 del regolamento della Camera dei deputati irlandese e dell'articolo 101 del regolamento del Senato irlandese il 16 ottobre 2013.

Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 3, lettera b), del regolamento della Camera dei deputati irlandese e dell'articolo 101, paragrafo 3, lettera b), del regolamento del Senato irlandese, essa raccomanda il parere motivato di cui al precedente paragrafo 5, da sottoporre all'approvazione della Camera dei deputati irlandese e del Senato irlandese.